

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

ORDINANZA N°61/2026

A36 AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA

S.P. 35 C.D. "VARIANTE DI LENTATE"

LIMITAZIONE PROVVISORIA ALLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO

***

Il sottoscritto Avv. Michele Massaro, in qualità di rappresentante della Società in tutte le incombenze connesse all'esercizio delle tratte in concessione alla Società medesima, ai sensi della Convenzione unica sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A.

PREMESSO

- che le imprese esecutrici incaricate dei lavori saranno responsabili della segnaletica di cantiere e di qualsiasi problema derivante dall'attuazione della presente ordinanza;

CONSIDERATA

- la necessità di eseguire con urgenza interventi di ripristino della pavimentazione stradale a seguito di un cedimento con conseguente formazione di avvallamento del piano viabile, causato da perdite provenienti da tubazioni idriche in carreggiata sud (Dir. Milano), alla p.k. 148+300 della S.P. 35 c.d. "Variante di Lentate";
- la circostanza che tale danneggiamento risulta riconducibile ai lavori di risoluzione di alcune interferenze connesse alla realizzazione della tratta B2 di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;

VISTI

- la necessità di eseguire attività relative alla sicurezza della circolazione, di ripristino della pavimentazione nel tratto compreso tra lo Svincolo di interconnessione A36/A9 della A36 e lo Svincolo di Lentate Sud della S.P. 35 c.d. "Variante di Lentate";
- l'art.5 comma 3 e l'art.6 comma 6, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;
- l'art.14 comma 3, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;
- l'art.38 e l'art.41, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;
- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R 495/1992 e s.m.i.;
- il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (recante "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo") e s.m.i.;

***

ORDINA

- Che si dia corso alla chiusura della direzione Est della A36 nel tratto compreso tra lo Svincolo di interconnessione A36/A9, alla p.k. 15+000, e lo Svincolo di Lentate Sud, alla p.k. 145+500 della S.P. 35 c.d. "Variante di Lentate", mediante le seguenti limitazioni:

  - uscita obbligatoria sullo Svincolo di Lomazzo, alla p.k. 15+000, per il

traffico della A36 proveniente dalla A8 e diretto verso MI-Meda;

- chiusura dell'ingresso dello Svincolo di interconnessione A36/A9, alla p.k. 15+000, per il traffico proveniente dalla direzione nord della A9 e diretto in A36 verso MI-Meda;
- chiusura dell'ingresso dello Svincolo di interconnessione A36/A9, alla p.k. 15+000, per il traffico proveniente dalla direzione sud della A9 e diretto in A36 verso MI-Meda;
- chiusura dell'ingresso dello Svincolo di Lazzate, alla p.k. 18+900, per il traffico proveniente dalla viabilità ordinaria in accesso alla A36 e diretto verso MI-Meda;
- chiusura dell'ingresso dello Svincolo di Lentate sul Seveso, alla p.k. 21+200, per il traffico proveniente da Cermenate in accesso alla A36 e diretto verso MI-Meda.

Le suddette limitazioni saranno poste in atto dalle ore 21:00 del giorno 23/11/2026 alle ore 06:00 del giorno 24/11/2026.

Per la viabilità alternativa verrà installata in loco apposita segnaletica di itinerario.

- Che tutti i costi dei lavori e/o di tutte le attività di ripristino della pavimentazione stradale in carreggiata sud (Dir. Milano), alla p.k. 148+300 della S.P. 35 c.d. "Variante di Lentate", nonché tutti gli oneri ad essi connessi, siano posti integralmente a carico del soggetto responsabile dei lavori di risoluzione delle succitate interferenze dai quali è scaturito il danneggiamento e la limitazione del traffico del tratto di viabilità in argomento.

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso il TAR di competenza.

Entro il medesimo termine potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero competente, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

Fatto, letto e confermato.

Milano, 20/11/2026

Il Direttore Esercizio e Manutenzione

Avv. Michele Massaro

MICHELE MASSARO
20/11/2026 16:20:45 UTC+0100